

TRIBUNALE DI COSENZA
E
COMUNE DI MENDICINO (CS)

CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI
DELL'ART. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274, E 2 DEL DECRETO
MINISTERIALE 26 MARZO 2001

L'anno duemilaquindici, il giorno otto del mese di giugno nel Palazzo di Giustizia di Cosenza,

TRA

Il Tribunale di Cosenza, C.F. 80007050786, nel seguito indicato come Tribunale, rappresentato dalla dott.ssa
Rosa Scotto Di Carlo, la quale dichiara di intervenire nella stipula del presente atto in qualità di
Presidente ff. dello stesso Tribunale di Cosenza, domiciliato per la carica nel Palazzo del Tribunale di
Cosenza, sito in Cosenza alla Piazza Fausto o Luigi Gullo, 87100 Cosenza,

E

Il Comune di Mendicino, C.F. 0039000784, nel seguito indicato come Comune, rapp.to dall'ing.
Antonio Palermo, il quale dichiara di intervenire nella stipula del presente atto nella sua qualità di
Sindaco pro tempore del Comune di Mendicino, domiciliato per la carica nella sede municipale sita in
Piazza Municipio 1, 87040 Mendicino (CS),

PREMESSO

- che a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n.274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato;
- che analoga possibilità è prevista per coloro i quali siano stati condannati per la contravvenzione di cui all'art. 186 C.d.S., con destinazione preferibilmente a settori della sicurezza ed educazione stradale;
- che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che il Comune di Mendicino con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 21.04.2015 ha approvato lo schema di convenzione di che trattasi;
- che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Il Comune di Mendicino consente che n. 1 (uno) condannato alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa, presti contemporaneamente presso di sé attività non retribuita in favore della collettività. Il Comune di Mendicino specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto prestazioni di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato. L'assegnazione del condannato alla pena del lavoro di pubblica utilità presso il Comune di Mendicino è in ogni caso subordinata al preventivo assenso dell'Ente stesso.

ART. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

ART. 3

Il Comune di Mendicino, che consente alla prestazione dell'attività non retribuita, individua nel seguente soggetto le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa del condannato e di impartire ad esso le relative istruzioni: Il Responsabile dei Servizi Sociali ed il coordinatore dell' Ufficio Tecnico per l'ambito delle attività presso l'ecocentro comunale, affiancamento alle squadre operai. L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al presidente del tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.

ART. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di Mendicino, si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale del condannato, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. Il Comune di Mendicino si impegna altresì a che il condannato possa fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

ART. 5

E' fatto divieto al Comune di Mendicino di corrispondere al condannato una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. E' obbligatoria ed è a carico del Comune di Mendicino l'assicurazione del condannato contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

ART. 6

I soggetti indicati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative del condannato e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto del condannato.

Qualsiasi
comportamento
Tribunale
secondo

La prescrizione

Copia
nell'elenco
al Ministero

Coscienza

ART. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

ART. 8

La presente convenzione ha la durata di due anni con decorrenza dall'8 giugno 2015 e sino al 7 giugno 2017

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli affari penali.

Cosenza li 8 giugno 2015

Per il Tribunale di Cosenza
Il Presidente f.f.
Dott.ssa Rosa Scotto Di Carlo

Per il Comune di Mendicino
Il Sindaco
ing. Antonio Palermo



[Handwritten signature of Antonio Palermo]

TRIBUNALE PENALE DI COSENZA

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

[Handwritten signature]

IL CAPO DELL'UFFICIO

TRIBUNALE PENALE DI COSENZA

Visto e comunicato al *[Handwritten name]*

Cosenza, li 12.6.2015

IL CAPO DELL'UFFICIO

[Handwritten mark]